



# UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

## POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 138 DEL 29/05/2021

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE E DEL VERDE PUBBLICO IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI ZOLA PREDOSA DAL 01 GIUGNO 2021 AL 31 MAGGIO 2022.**

### IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE "RENO LAVINO"

**Considerata** la necessità di disciplinare la circolazione veicolare e pedonale in tutte le strade pubbliche del territorio comunale di Zola Predosa al fine di consentire all'Area Gestione e Controllo del Territorio Servizio Lavori Pubblici, sia in modo diretto che tramite l'affidamento dei singoli interventi a soggetti privati, la manutenzione ordinaria della sede stradale e sue pertinenze;

**Preso atto** che, per motivi inerenti allo stato fitosanitario del verde pubblico e/o problemi di staticità delle alberature sul territorio di Zola Predosa, il Servizio Ambiente debba adottare un immediato intervento di potatura e/o abbattimento che possa creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale;

**Visti** gli artt. 5 e 7 del D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 "Codice della Strada";

Visto il D.P.R.16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada";

**Ritenuto che**, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, sia necessario adottare provvedimenti a disciplina della circolazione stradale;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti;

## **ORDINA**

### **DAL GIORNO 01 GIUGNO 2021 AL GIORNO 31 MAGGIO 2022**

**in tutto il territorio Comunale di Zola Predosa** l'istituzione dei seguenti divieti, obblighi e limitazioni:

1. Istituzione del divieto di sosta 00-24 con rimozione forzata di tutti i veicoli (laddove non già esistente con segnaletica permanente), con esclusione dei mezzi dell'Amministrazione Comunale o della Ditta affidataria impegnati nell'esecuzione dei lavori;
2. Istituzione di senso unico alternato regolato da segnaletica, movieri o impianto semaforico mobile di cantiere ogni qualvolta si restringa la carreggiata a senso unico di circolazione e quando le condizioni del traffico veicolare lo richiedano ;
3. Istituzione del limite di velocità 30 Km/h;
4. Istituzione del divieto di sorpasso;
5. Quando il tratto di strada interessato si trovi in prossimità ed a meno di 30 m dalle intersezioni , preavviso della presenza dei lavori con posizionamento di segnaletica sui bracci dell'incrocio;
6. Segnalamento della presenza del cantiere e posizionamento di ulteriore segnaletica ex art.31 DPR 16/12/19932 n.495 Regolamento di esecuzione del Codice della strada , qualora la tipologia dell'intervento lo richieda in corso d'opera;
7. In caso di interventi che prevedano scavi sul manto stradale , ripristinare la viabilità a fine giornata lavorativa, provvedendo alla chiusura, anche temporanea, degli stessi e rimuovendo ogni ostacolo o occupazione presenti sulla strada;
8. In caso di impossibilità dovuta alla tipologia dei lavori del rispetto del punto 7., delimitare gli scavi con barriere o recinzioni con utilizzo di dispositivi di illuminazione crepuscolare; in caso l'occupazione restringa la carreggiata con circolazione a senso unico alternato, posizionamento di impianto semaforico mobile di cantiere ;
9. Chiusura della strada alla circolazione veicolare e pedonale ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità con presidio di personale e adeguato posizionamento di segnaletica di indicazione di percorso alternativo.

## **DISPONE**

le seguenti prescrizioni:

- L'occupazione del cantiere dovrà essere conforme alle norme stabilite dal D. Lgs. n 285/92 Codice della Strada, alle norme del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, alle norme del DLgs n.81 del 9/04/2008 coordinato con DLgs n.106 del 03/08/2009, alle norme del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4/03/2013 e succ. mod.

-La segnaletica dovrà essere della tipologia conforme alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, sempre mantenuta in perfetta efficienza con tutti gli

accorgimenti necessari a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione e resa visibile durante le ore notturne con l'utilizzo di luci crepuscolari.

- La recinzione a delimitazione dell'area di cantiere dovrà essere stabilmente fissata e resa visibile durante le ore notturne in conformità a quanto prescritto dagli artt.32 e 36 del D.P.R. 16/12/1992 n.495 Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

-In caso di occupazione del marciapiede ,la predisposizione di un'area delimitata a protezione del transito pedonale ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 16/12/1992 n.495 (Regolamento di esecuzione del Codice della strada);

- In caso di occupazione anche parziale di stalli riservati ai disabili o ad altre categorie dovrà essere realizzato uno stallo provvisorio, con la prescritta segnaletica, il più prossimo possibile allo stallo temporaneamente occupato.

- Le giornate, gli orari ed i tratti interessati dal presente provvedimento, verranno resi evidenti ed operativi mediante l'apposizione della regolamentare segnaletica stradale.

- Dovranno essere sempre garantiti gli accessi e/o le uscite veicolari.

- Dovrà essere sempre lasciato su tutta la carreggiata interessata, uno spazio libero di larghezza non inferiore a mt. 3,50 per consentire l'eventuale passaggio di veicoli di emergenza e/o soccorso

- Il Responsabile del Servizio Lavori pubblici e del Servizio Ambiente del Comune di Zola Predosa o della Ditta affidataria dei lavori , dovrà concordare con TPER l'eventuale spostamento e/o soppressione temporanea di fermate bus comprese nel tratto interessato dall'intervento oggetto della presente ordinanza.

- Il Servizio Ambiente dovrà essere contattato in caso di spostamento di cassonetti per la raccolta rifiuti presenti sul luogo dell'intervento.

- Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e del Servizio ambiente dovrà predisporre l'apposizione della prescritta segnaletica temporanea avendo cura di occultare tutta la segnaletica permanente in contrasto con le disposizioni del presente atto e ripristinarla a fine lavori ; **la segnaletica stradale relativa ai provvedimenti temporanei sopra indicati relativa ai divieti di sosta , deve essere posizionata almeno 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione. Se l'occupazione inizia dopo giornate festive, la segnaletica dovrà essere collocata almeno due giorni feriali consecutivi precedenti.**

- Il posizionamento della segnaletica dovrà essere comunicato e documentato alla Polizia Locale Unione Reno Lavino tramite posta elettronica all'Indirizzo: [polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it](mailto:polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it).

*Per tutta la durata dell'emergenza sanitaria l'occupazione e l'attività dovranno essere effettuate conformemente a tutte le norme previste dal D.L. 23/02/2020 n.6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito nella legge 13 del 05/03/2020 e s.m.i., in particolare il D.L. 19 del 25/03/2020, oltre che alle altre disposizioni attuative contenute nei D.P.C.M. e nella normativa vigente al momento.*

- Al termine dell'intervento si dovrà ripristinare lo stato originario dell'area interessata dal cantiere stradale senza difetti o anomalie che ne pregiudichino la sicurezza e la piena utilizzazione.

- Per consentire l'intervento di polizia stradale in caso di violazioni, il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare alla Polizia Locale, via fax 051 591 707, o tramite posta elettronica a polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it.

### **INFORMA**

Che responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale "Reno Lavino".

### **AVVISA**

Che ,salvo diverso evento, le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate ai sensi degli artt. 5-7 e 159 del Codice della Strada.

### **INFORMA INOLTRE**

Contro questo provvedimento:

può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

### **RENDE NOTO**

Che la presente ordinanza verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Reno Lavino Samoggia, dal momento della sottoscrizione.

IL DIRIGENTE  
Dott. STEFANO BOLOGNESI  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)